

Infortunio sul lavoro e rischio improprio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20718 del 14 Ottobre 2015, ha definito che l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.

.....

Con la sentenza in commento, la Cassazione chiarisce che deve essere tenuto in considerazione non solo il caso in cui l'incidente sia conseguenza immediata e diretta del lavoro (si pensi al classico caso del macchinario dell'azienda che, non funzionando correttamente, provoca un danno fisico all'addetto), ma anche il caso del cosiddetto rischio improprio, quel rischio, cioè, "non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività preparatoria e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative".

Il fatto

La controversia trae origine dalla sentenza della Corte d'appello la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro (nello specifico un Comune) ad un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto e lo condannava al pagamento in favore del lavoratore, a titolo risarcitorio, della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quello della sentenza.

La Corte territoriale motivava tale pronuncia ritenendo l'infortunio subito dal dipendente (che, a causa della rottura di un gradino della scala utilizzata per il prelievo delle pratiche in archivio, era caduto rovinosamente al suolo procurandosi lesioni da cui era derivato un lungo periodo di malattia), come avvenuto in occasione di lavoro per cui, ai sensi dell'art. 21 del CCNL di categoria, al termine del periodo massimo di diciotto mesi di assenza, il lavoratore aveva diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica.

In particolare, la Corte di secondo grado nel giungere a sentenza, aveva considerato la documentazione sanitaria acquisita in grado di appello da cui emergeva l'entità delle lesioni riportate dal lavoratore nell'infortunio subito e le prove testimoniali assunte, dalle quali era emerso il nesso causale fra l'infortunio stesso e l'attività lavorativa.

Il datore di lavoro proponeva quindi ricorso in Cassazione, deducendo che, per quanto qui di interesse, la Corte territoriale era pervenuta all'erronea conclusione che l'infortunio in questione era avvenuto in occasione di lavoro senza accertare la mancanza di nesso eziologico dell'infortunio stesso con la prestazione lavorativa svolta.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

I Giudici di legittimità, in motivazione, definivano che il giudizio posto alla base del ricorso sul nesso causale era infondato, in quanto, nel caso in esame, la Corte territoriale aveva correttamente valutato il rischio improprio.

La valutazione della Corte d'appello, precisava la Corte al riguardo, appariva corretta in punto di diritto. Infatti, secondo i Giudici Supremi "l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto".

Conseguentemente, concludeva la Corte, l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, era configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un'operazione strumentale alle mansioni assegnate all'operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva rigettato.

In definitiva

Le regole generali sul periodo di conservazione del posto notoriamente definiscono che il lavoratore in malattia non può essere licenziato, a meno che l'assenza non superi il periodo stabilito dal contratto collettivo di riferimento al caso specifico. Tuttavia tale regola ben sappiamo non può essere applicata al caso di infortuni sul lavoro.

La Corte di Cassazione riprende il principio noto sopra ricordato per specificare che è sufficiente un sia pur lieve collegamento tra l'infortunio e l'attività lavorativa per far scattare il divieto di licenziamento anche dopo il comperto.

In altre parole, quindi, viene sottolineato che deve essere tenuto in considerazione non solo il caso in cui l'incidente sia conseguenza immediata e diretta del lavoro, ma anche il caso del cosiddetto rischio improprio, quel rischio, cioè, "non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività preparatoria e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative".

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)